Officina Della Formazione S.r.l.s.

(S98-26) SEMINARIO NAPOLI e VIDEOSEMINARIO

LA NUOVA DISCIPLINA DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)

Le novità per i distributori di A.E.E. introdotte dal decreto cd. "Terra dei fuochi" e dalla legge cd. "Semplificazioni"
Il nuovo accordo di programma Centro Coordinamento RAEE-ANCI 2025-2027
Il ritiro gratuito dei R.A.E.E. da parte dei distributori: la nuova disciplina di semplificazione introdotta dal decreto cd. "Salva infrazioni"
Il deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori A.E.E.
Il trasporto dei R.A.E.E. al centro di raccolta o all'impianto di trattamento
La gestione dei R.A.E.E nei centri comunali di raccolta
Il RENTRI e la disciplina della tracciabilità dei R.A.E.E.

19 Novembre 2026 dalle ore 09,00 alle ore 13,30

PUOI SEGUIRE I NOSTRI CORSI ANCHE DAL TUO PC (VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO)

Relatore: Avv. Gaetano ALBORINO - Specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione, Esperto ambientale, Funzionario Città Metropolitana di Napoli

Presentazione

La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (legge cd. "Semplificazioni") introduce disposizioni specifiche per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, essa:

- facilita il ritiro dei RAEE da parte dei distributori: nel contesto della consegna a domicilio dell'apparecchiatura usata, i distributori possono raccogliere gratuitamente anche altri piccoli RAEE, senza alcun obbligo di acquisto da parte del cittadino;
- amplia la possibilità, per gli operatori che effettuano ritiri, di accettare altri piccoli dispositivi elettronici (come piccoli elettrodomestici) contestualmente al ritiro principale, agevolando l'utente finale e incrementando la quantità di RAEE correttamente raccolti.

La legge 147/2025, che ha convertito il decreto cd. "Terra dei fuochi", modifica il decreto legislativo 49/2014 sulla gestione dei RAEE e introduce due importanti novità per i rivenditori di elettrodomestici e dispositivi elettronici con l'intento di intercettare e tracciare maggiori quantità di rifiuti elettronici.
La prima riguarda l'introduzione di un'ulteriore semplificazione della raccolta dei R.A.E.E.: al momento della consegna a domicilio dell'apparecchiatura acquistata dal consumatore, i rivenditori che ritirano l'apparecchio sostituito (ritiro 1 contro 1) possono ritirare anche tutti gli altri R.A.E.E. provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza che il consumatore sia obbligato ad acquistare un prodotto equivalente.
La seconda riguarda l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie ai distributori che non registrano sul portale del Centro di Coordinamento RAEE i depositi preliminari (punti vendita, magazzini…), dove collocano i rifiuti elettronici ritirati ai consumatori o non comunicano al Centro di Coordinamento R.A.E.E. i quantitativi di rifiuti movimentati.
La legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (decreto cd. "Salva infrazioni"), ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo 49/2014, contenente

la disciplina del ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo i sistemi "uno contro uno" e "uno contro zero".
L'accordo di programma Centro di Coordinamento RAEE-ANCI, previsto dall'art. 15, d.lgs. n. 49/2014, è stato sottoscritto il 17 marzo 2025 ed è valido per il triennio 2025-2027: obblighi delle parti; iscrizione e requisiti dei centri di raccolta; raccolta dei R.A.E.E.
Il ritiro gratuito dei R.A.E.E. da parte dei distributori in ragione di uno contro uno: la nuova disciplina introdotta dal decreto cd. "Salva infrazioni".
Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente: la nuova disciplina introdotta dal decreto cd. "Salva infrazioni".
Nella definizione di raccolta ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico messo a disposizione dal medesimo, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta, sia quelli realizzati e gestiti ai sensi del d. 8 aprile 2008, sia quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152?
I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152?
I distributori sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo?
I distributori sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)?
Quali gli adempimenti per gli installatori e per gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE?
Ampio spazio ai quesiti

PROGRAMMA
Le definizioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche (A.E.E.) e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (A.E.E.)
L'elenco (non esaustivo) di apparecchiature elettriche ed elettroniche (A.E.E.)
I raggruppamenti R.A.E.E.: le novità introdotte dal dm 20 febbraio 2023, n. 40
Il nuovo accordo di programma ANCI-CDC RAEE 2025-2027
La gestione dei R.A.E.E. tra disciplina generale di rifiuti (Testo Unico dell'Ambiente) e disciplina speciale (d.lgs. n. 49/2914, come modificato dal decreto-legge n. 131/2024, convertito in legge 14 novembre 2024, n. 166)
I soggetti obbligati alla disciplina R.A.E.E.: i Comuni; i distributori; installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica; i produttori
Il ritiro gratuito dei R.A.E.E. da parte dei distributori: dall'abrogazione dei regolamenti di semplificazione (dm 65/2010; dm 121/2016) alla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 131/2024 (cd. "Salva infrazioni), convertito in legge 14 novembre 2024, n. 166
Il deposito preliminare alla raccolta dei R.A.E.E.: gli adempimenti per i distributori.
Le semplificazioni per la raccolta dei R.A.E.E. per gli operatori della distribuzione: le novità rispetto al passato
Il trasporto di R.A.E.E. dal deposito al centro di raccolta o all'impianto di trattamento
La gestione dei R.A.E.E. presso i centri comunali di raccolta
I R.A.E.E. di imprese e negozi possono essere conferiti al centro comunale di raccolta?
Il trasporto dei R.A.E.E. al centro comunale di raccolta
La disciplina di tracciabilità dei R.A.E.E.
Il RENTRI: soggetti obbligati, tempistiche di iscrizioni, sanzioni
L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: le nuove sanzioni introdotte dal decreto-legge 116/2025
La Deliberazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 20 maggio 2025, prot. n. 4
La Deliberazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 20 maggio 2025, prot. n. 5
La cancellazione della categoria 3-bis

La disciplina sanzionatoria: illeciti e sanzioni
Ampio spazio ai quesiti

MODALITA' D'ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €385,00 oltre iva se dovuta - quota individuale comprensiva di materiale didattico dopo il seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione

Per Enti locali esenti iva ai sensi dell'Art.10 DPR n. 633/72 così come dispone l'art.14, comma 10 legge 537 del 24/12/93 – aggiungere all'importo totale € 2,00 (Marca da Bollo)

INFORMAZIONI LOGISTICHE E PRENOTAZIONI: Segreteria **Tel 081.19569146** - 348.8048974
info@officinadellaformazione.it www.officinadellaformazione.it